

CONVENZIONE TRA I COMUNI DI BORSO DEL GRAPPA E AGORDO PER LA COSTITUZIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA COMUNALE

Alla data dell'ultima sottoscrizione digitale tra il Comune di Borso del Grappa, C.F. 83002130264, legalmente rappresentato dal Sindaco Dall'Agnol Flavio Domenico e il Comune di Agordo, C.F. 00103340253, legalmente rappresentato dal Sindaco Da Roit Sisto,

PREMESSO

- che il Comune di Borso del Grappa, con delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 19/02/2019, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato la costituzione in forma associata della segreteria comunale, ai sensi dell'articolo 98, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10 del D.P.R., n. 465 del 4.12.1997, con il Comune di Agordo;
- che il Comune di Agordo, con delibera di Consiglio Comunale n. 3 del 14/02/2019, ha approvato, la costituzione in forma associata della segreteria comunale ai sensi dell'articolo 98, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10 del D.P.R., n. 465 del 4.12.1997, con il Comune di Borso del Grappa;

Tra le Amministrazioni comunali sopraelencate si conviene e si stipula quanto segue,

Articolo 1 - Oggetto e fine

1. I Comuni di Borso del Grappa (TV) e Agordo (BL), stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni proprie dell'ufficio del segretario comunale; pertanto i due Comuni convengono, al fine di ottenere maggiore efficacia, efficienza ed economicità, che un unico segretario comunale presti la propria opera a favore di entrambi gli Enti, con le modalità specificate negli articoli seguenti.

Articolo 2 - Comune capo convenzione

1. Il Comune di Borso del Grappa assume la veste di Comune capo convenzione.

Articolo 3 - Nomina e revoca del segretario comunale

1. Al sindaco del Comune capo convenzione compete la nomina e la revoca del segretario comunale, nel rispetto delle disposizioni di cui agli atti deliberativi del C.d.A. dell'ex Ages n. 150/1999 e n. 164/2000, previa intesa con il sindaco del Comune convenzionato.

Articolo 4 - Modalità operative - orario di lavoro

1. Le prestazioni lavorative del segretario sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascun comune per un numero di ore lavorative proporzionale alle dimensioni degli apparati burocratici degli enti e alla complessità delle problematiche degli enti stessi, nonché al riparto della spesa di cui al successivo articolo 5.
2. Al sindaco del Comune capo convenzione compete la concessione di congedi, permessi, aspettative e, in generale, l'adozione di tutti gli atti inerenti la gestione del rapporto di lavoro del segretario, previa intesa con il sindaco del Comune convenzionato, cui vanno comunicati i singoli atti adottati.

3. Il calendario dei giorni di presenza presso ciascun Comune sarà stabilito di comune accordo tra i sindaci dei Comuni, sentito il segretario comunale, e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.
4. Per la sostituzione del segretario titolare in caso di vacanza, assenza, impedimento, si rinvia alle norme vigenti in materia.
5. Il sindaco del Comune capo convenzione, previa intesa con il sindaco del Comune convenzionato potrà altresì incaricare, per la sostituzione nei casi di assenza o impedimento del segretario comunale il vice segretario individuato di volta in volta tra i vice segretari in servizio nei comuni della convenzione.
6. Resta fermo che, in virtù delle disposizioni vigenti, l'incarico di supplenza del vice segretario non può superare i 180 giorni, mentre quello di reggenza non può superare i 120 giorni.

Articolo 5 - Rapporti finanziari e trattamento economico

1. Il Comune capo convenzione provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al segretario comunale e al recupero, con cadenza semestrale, delle spese a carico del Comune di Agordo.
2. La spesa relativa al trattamento economico del segretario comunale, così come determinata dai CCNL nel tempo vigenti, graverà su ciascun Comune nelle seguenti percentuali:
 - Comune di Borso del Grappa: 58,33%;
 - Comune di Agordo: 41,67%.
3. Le spese per eventuali incarichi di reggenza e supplenza della sede convenzionata, per la partecipazione del segretario comunale a convegni, giornate di studio o corsi di specializzazione ed aggiornamento professionale sono suddivise tra i due Comuni secondo le percentuali fissate al comma 2 del presente articolo. Gli oneri per il rimborso delle spese di viaggio sostenute dal segretario comunale per trasferimenti tra le due sedi municipali, restano a carico del Comune nell'interesse del quale si è reso necessario lo spostamento.
4. L'indennità di risultato è erogata al segretario comunale secondo quanto previsto dall'articolo 42 del C.C.N.L. dei Segretari del 16/05/2001.
5. Sono escluse dalla disciplina del precedente comma e pertanto saranno corrisposte direttamente dal Comune interessato:
 - le eventuali indennità aggiuntive, qualora previste dalla legge o dai contratti di lavoro, per specifiche funzioni attribuite dai singoli Comuni al segretario comunale;
 - le spese per trasferte o missioni effettuate per conto e nell'interesse dei singoli Comuni;
 - I diritti di rogito. I diritti di rogito liquidati da ogni ente saranno comunicati al Comune capo-convenzione al fine della verifica del rispetto del limite previsto dall'articolo 10, comma 2-bis, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114.

Articolo 6 - Forme di consultazione

1. Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici da tenersi tra i rispettivi sindaci, che opereranno in accordo con il segretario comunale, al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di segreteria comunale e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

Articolo 7 - Durata e cause di scioglimento

1. La presente convenzione è fissata in anni 5 (cinque) a partire dalla data di presa di servizio della sede convenzionata da parte del titolare della convenzione.

2. Essa ha comunque carattere precario e, pertanto, potrà essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:
 - scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati da tutte le amministrazioni comunali;
 - recesso unilaterale di una delle amministrazioni comunali contraenti. Il recesso dovrà essere a tal fine deliberato dal consiglio comunale dell'ente recedente e comunicato all'altra amministrazione con un preavviso di almeno 30 giorni;
3. Dell'avvenuto scioglimento della convenzione o del recesso unilaterale da essa è data comunicazione, oltre al Comune convenzionato, al segretario della convenzione ed al Ministero dell'Interno – Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Venezia, Sezione Regionale del Veneto per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali;
4. Nei casi di scioglimento anticipato, i sindaci hanno la possibilità di definire, d'intesa tra loro e con l'accettazione del segretario titolare della sede, in quale Comune tra quelli facenti parte della convenzione il segretario debba rimanere. Qualora non si addivenga all'accordo tra sindaci e segretario, quest'ultimo conserva la titolarità del Comune capo convenzione.
5. Prima della scadenza la convenzione potrà essere rinnovata, con la stessa procedura, per un uguale periodo e/o per un periodo da concordare.

Articolo 8 - Classe della convenzione

1. La presente convenzione è classificata in classe III (popolazione compresa entro i 10.000 abitanti) ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.

Articolo 9 - Registrazione

1. La presente convenzione potrà essere registrata in caso d'uso a cura della parte che ne abbia interesse.

Articolo 10 – Norme finali

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione, trovano applicazione le disposizioni di legge, del CCNL, dei Regolamenti e degli Statuti dei singoli Comuni in quanto compatibili.
2. La presente convenzione, sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e dell'articolo 15, comma 2bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi Consigli comunali e dall'atto di individuazione del segretario titolare è trasmessa al Ministero dell'Interno, Servizio Albo Veneto per i provvedimenti di competenza.

Letto, confermato e sottoscritto

Comune di Borso del Grappa, il Sindaco Flavio Domenico Dall'Agnol

Comune di Agordo, il Sindaco Sisto Da Roit